

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **217/1986** (ECLI:IT:COST:1986:217)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **25/06/1986**; Decisione del **09/07/1986**

Deposito del **24/07/1986**; Pubblicazione in G. U. **01/08/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12564**

Atti decisi:

N. 217

## ORDINANZA 9 LUGLIO 1986

*Deposito in cancelleria: 24 luglio 1986.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38/1 s.s. del 1 agosto 1986.*

Pres. LA PERGOLA - Rel. GALLO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1985 dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Calderan Bruna, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma primo, del codice penale nella parte in cui commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che nell'ordinanza in esame manca ogni riferimento alla fattispecie concreta in cui la questione è sorta, così risultando violato l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma primo, del codice penale, promossa dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*